

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-837	del 14/12/2015
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Fornitura del servizio di assistenza e manutenzione - per l'anno 2016 - dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip S.p.a.	
Proposta	n. PDTD-2015-834 del 10/12/2015	
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Dott.ssa Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 14 (quattordici) dicembre 2015 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Fornitura del servizio di assistenza e manutenzione - per l'anno 2016 - dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip S.p.a.

VISTA:

- la DDG n. 94 del 23/12/2014 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015, del Budget generale e della programmazione di cassa 2015”;

RICHIAMATI:

- l'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e l'art. 10 della L.R. n. 28/2007 in materia di acquisizioni in economia;
- l'art. 328 “Mercato elettronico” del sopra citato D.P.R. n. 207/2010;
- l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94), di modifica dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, da cui deriva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 86/2013;

PREMESSO:

- che in Arpa è in uso il software applicativo per il sistema informativo di gestione paghe e stipendi del personale ARPA fornito dalla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. di Bologna;
- che è necessario garantire anche per l'anno 2016 l'assistenza e la manutenzione, per un corretto funzionamento, dei SW ADS relativi alla gestione del personale, ed in particolare dei seguenti moduli: Modello 770; Missioni e trasferte del personale; Richieste rimborso; Gestione del personale - Web Suite versione PLUS; Universi BusinessObjects per Gestione Economica del Personale; Universi BusinessObjects per Giuridico Matricolare del Personale; Assistenza sistemistica base; Assistenza sistemistica – Remote Checking; Conto corrente servizi;

- che come da nota del 08/10/2015 – acquisita agli atti con prot. PGDG 5761/2015 – la Società ADS Automated Data Systems S.p.A. dichiara che il prodotto SW “Gestione del personale” è di proprietà di ADS e da quest’ultima esclusivamente fornito, per cui il servizio di assistenza e manutenzione sui suddetti moduli può essere unicamente erogato dalla ditta ADS, proprietaria dei codici sorgente dei suddetti programmi;

CONSIDERATO:

- che su richiesta dell’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali di Arpa, e in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., è stata inviata dall’Area Acquisizione Beni e Servizi Richiesta di Offerta (RDO n. 1025327) alla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. corredata da Condizioni Particolari e Capitolato Speciale, allegati sub A) e B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z911712E30 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO:

- che in relazione alla RDO concernente la fornitura del Servizio di assistenza e manutenzione del SW, è pervenuta entro il termine di scadenza stabilito (30/11/2015) l’offerta della ditta ADS Automated Data Systems S.p.A.;
- che si è riscontrata la regolarità e completezza della proposta tecnica pervenuta dalla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A.;
- che si è proceduto in data 3.12.2015 all’apertura ed all’approvazione dell’offerta economica, per l’importo complessivo pari ad Euro 33.471, 00 (IVA esclusa), ritenuta congrua;

RITENUTO:

- che ricorrano le condizioni di cui all’art.125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 per affidare in economia alla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione annuale dei SW relativi alla gestione del personale alle condizioni di cui ai documenti allegati al presente atto, per un importo pari ad Euro 33.471,00 + IVA 22% per un importo totale pari ad Euro 40.834,62;
- di demandare alla Responsabile dell’Area Acquisizione Beni e Servizi, Punto Ordinante di Arpa ER per la Direzione Generale sul sistema del mercato elettronico della P.A., la stipula del contratto;

RILEVATO:

- che, relativamente alla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A., è stata verificata la regolarità contributiva attraverso la procedura del DURC on-line;
- che per operare sul sistema del mercato elettronico, la ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 - *“Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”* - (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A *“Budget esercizio 2015 - Linee guida”* della D.D.G. 94 del 23/12/2014;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con DDG n. 87/2009, il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi;

DETERMINA

1. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 - per i motivi esposti in premessa ed in esito alla RDO n. 1025327/2015 effettuata secondo le regole del Mercato Elettronico reso disponibile da Consip S.p.a. - per l'anno 2016 (periodo 01/01/2016 - 31/12/2016), alla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. (P. IVA e C.F. 00890370372), il servizio di assistenza e di manutenzione del SW relativo alla gestione del personale (CIG: Z911712E30) alle condizioni di cui ai documenti allegati, per l'importo complessivo di Euro 33.471,00 (Euro 40.834,62 comprensivo di IVA);

2. di precisare che il servizio di assistenza e manutenzione di cui al punto precedente riguarda, in particolare, i seguenti moduli: Missioni e trasferte del personale; Richieste rimborso; Gestione del personale - Web Suite versione PLUS; Universi BusinessObjects per Gestione Economica del Personale; Universi BusinessObjects per Giuridico Matricolare del Personale; Assistenza sistemistica base; Assistenza sistemistica – Remote Checking; Conto corrente servizi;
3. di demandare alla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, Punto Ordinante di Arpa ER per la Direzione Generale sul sistema del mercato elettronico della P.A., la stipula del contratto;
4. di dare atto, altresì, che il costo complessivo relativo al presente provvedimento pari ad Euro 40.834,62 IVA inclusa, avente natura di Manutenzione Software è a carico dell'esercizio finanziario 2016; tale costo trova copertura nel bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017 e sarà ricompreso nel budget anno 2016 con riferimento al centro di costo ASGRU;
5. di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013, secondo le indicazioni operative contenute nel Programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, approvato con DDG n. 4/2015.

LA RESPONSABILE
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)

Ai fornitori invitati

OGGETTO: Condizioni particolari RdO n. 1025327 CIG Z911712E30

Ad integrazione della RdO n. 1025327 si precisano le seguenti condizioni particolari di fornitura richieste da Arpa Emilia Romagna.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è il servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale, come disciplinato nell'allegato Capitolato speciale.

Importo presunto (Iva esclusa) pari ad euro 33.500,00. Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

L'offerta effettuata dal fornitore, sul sistema del Mercato Elettronico di CONSIP, consisterà in un'Offerta tecnica ed un'Offerta economica.

L'Offerta tecnica del Fornitore – a pena d'esclusione - dovrà consistere:

- in una relazione tecnica descrittiva del servizio offerto. Tale relazione dovrà essere inserita nel sistema del mercato elettronico della P.A. e confluirà nella virtuale "Busta B" (busta tecnica).

La mancata corrispondenza alle specifiche richieste dell'Agenzia, comporterà l'esclusione sotto il profilo tecnico e non si procederà all'apertura delle buste economiche.

L'Offerta economica del Fornitore – a pena d'esclusione - dovrà consistere in:

- un'offerta economica immettendo a sistema il prezzo complessivo del servizio, secondo il modello generato dal Sistema.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.

L'Agenzia si riserva di verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpa è subordinata all'invio da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

- 1) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- 2) copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpa delle spese di bollo di cui al punto 17 del Capitolato Speciale.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RDO.

4. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip "ICT2009" ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato Tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Lia Manaresi

6. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RDO esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale, in relazione alla specifica RDO.

Distinti saluti

La Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi
(Dr.ssa Elena Bortolotti)

Allegato:
All. A) - Capitolato Speciale

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	Rdo n. 1025327
		Pag. 1 di 10

Art. 1 - Oggetto del servizio.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale.

Tale servizio comprende, in particolare:

A) Servizio di supporto software (Modello 770, Missioni e Trasferte, Richieste rimborso, Gestione del personale Web suite versione plus, Universi Business Objects per gestione economica del personale, Universi Business Objects per giuridico matricolare del personale, modulo applicativo per l'adeguamento alla normativa "Certificazione Unica ex DLgs n. 175/2014").

Tale supporto si articola, tra le altre, nelle seguenti attività:

- A1) attività di aggiornamento del software in conseguenza di nuove disposizioni di legge, di eventuali malfunzionamenti ovvero di modifiche evolutive eventuali; spedizione - senza oneri a carico di Arpa – dei supporti magnetici degli aggiornamenti;
- A2) assistenza all'utilizzo dei programmi (nello specifico trattasi di chiarimenti sull'utilizzo dei programmi e analisi dei problemi segnalati da Arpa);

B) Servizio di supporto sistemistico

Tale supporto comprende, in particolare:

- B1) attività di assistenza sistemistica di base: assistenza a distanza per problemi legati al funzionamento dei diversi componenti software di base;
- B2) attività di assistenza remote checking: attività di rilevazione preventiva – attraverso un collegamento telematico - di eventuali problemi del sistema informativo di Arpa.

Le attività di gestione che il Fornitore deve garantire sono così definite:

presa in carico della richiesta: si concretizza con il contatto tra Arpa ed il servizio di supporto tecnico del Fornitore;

risposta: si concretizza nella comunicazione ad Arpa di una diagnosi e di una previsione del tempo necessario per risolvere il problema. La risposta può consistere, a titolo esemplificativo, nella correzione dell'errore ed invio ad Arpa della modifica, nel suggerimento di un'azione alternativa per aggirare l'errore.

In particolare, con riferimento alle richieste di assistenza di cui alle lettere A2, B1, B2, i tempi di presa in carico e di risposta sono i seguenti:

- nel caso in cui l'intera applicazione ovvero l'intero sistema di elaborazione è indisponibile agli utenti: tempo di presa in carico 1 ora – tempo di risposta 2 ore;
- nel caso in cui talune funzionalità critiche dell'applicazione ovvero del sistema sono indisponibili agli utenti: tempo di presa in carico 4 ore – tempo di risposta 8 ore;
- nel caso in cui talune funzionalità non critiche dell'applicazione ovvero del sistema sono indisponibili agli utenti: tempo di presa in carico 8 ore – tempo di risposta 16 ore;
- nel caso in cui talune funzionalità non critiche dell'applicazione ovvero del sistema sono indisponibili ma non c'è immediato impatto sulla operatività degli utenti: tempo di presa in carico 12 ore – tempo di risposta 48 ore.

Per quanto riguarda l'attività di aggiornamento di cui al punto A1), l'aggiornamento del SW dovrà essere fornito, di norma, entro 30 giorni dalla pubblicazione della nuova disposizione legislativa ovvero, entro il termine che sarà, di volta in volta, concordato tra Arpa ed il Fornitore.

Art. 2 – Fonti normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato è regolata in via gradata:

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	Rdo n. 1025327
		Pag. 2 di 10

- dalle clausole del presente Capitolato e dagli atti ivi richiamati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dalle condizioni del bando di abilitazione del mercato elettronico di Consip “ICT 2009” ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato Tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2016 e sino al 31/12/2016.

Art. 4 - Condizioni generali del servizio

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	Rdo n. 1025327
		Pag. 3 di 10

esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)".

Art. 6 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di:

- una o più attività di aggiornamento di cui al punto A1) dell'art. 1 del presente Capitolato
ovvero
- una o più attività di assistenza di cui ai punti A2), B1) e B2) dell'art. 1 del presente Capitolato

potrà essere applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo complessivo del servizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre)

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	Rdo n. 1025327
		Pag. 4 di 10

dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 7 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ART. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	Rdo n. 1025327
		Pag. 5 di 10

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 9 - Fatturazioni e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo "Corrispettivi" è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Capitolato.

Le fatture devono essere trimestrali posticipate e di pari importo, devono essere intestate e recapitate a ARPA Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero d'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014 n. 89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del Fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG)
- qualsiasi altra informazione necessaria.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 D.L. 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di ARPA **UFFRF4**, reperibile anche sul sito www.indicepa.gov.it.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Arpa si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).

I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	Rdo n. 1025327
		Pag. 6 di 10

non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di ARPA un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.

ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 12 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	Rdo n. 1025327
		Pag. 7 di 10

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto.

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 13 - Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
 - c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012,
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o via PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	Rdo n. 1025327
		Pag. 8 di 10

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 14 - Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 16 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 17 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	Rdo n. 1025327
		Pag. 9 di 10

In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpa equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpa assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

Art. 18 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 19 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del servizio nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 20 - Codici di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpa/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.arpa.emr.it.

In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	Rdo n. 1025327
		Pag. 10 di 10

Art. 21 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. gg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 22 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

L'affidamento del servizio comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
- b) fornire al Responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- c) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- d) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.

L'individuazione del soggetto Responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

N. Proposta: PDTD-2015-834 del 10/12/2015

Centro di Responsabilità: Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Fornitura del servizio di assistenza e manutenzione - per l'anno 2016 - dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip S.p.a.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 14/12/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico